

Tribunale di Patti

Ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 cpc

Per Prof.ssa Carmela CORRAO

-ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

pro-tempore

-resistente

La **Prof.ssa Carmela CORRAO**, nata a Sant'Agata di Militello (Me) il 26 settembre 1969, codice fiscale CRR CML 69P66 I199R, residente in via Consolare Antica n.416 di Capo d'Orlando (Me), ivi elettivamente domiciliata in via Sardegna n.1 - Complesso Agorà, nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158D, email: massimilianofabio@gmail.com, pec: massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

1) Che, la Prof.ssa Carmela CORRAO è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015 - 2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, ai sensi della legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C, fase "C" in potenziamento ed in atto è in servizio "con sede provvisoria" presso l'Istituto scolastico liceo "Vittorio Emanuele III° " di Patti (Me);



2) Che, la deducente ha superato l'anno di formazione e prova previsto per i docenti neo - assunti nell'a. s. 2015/16 ed ha ottenuto la conferma nel ruolo;

3) Che, la deducente:

- in data 19.11.2001, ha conseguito Abilitazione all'insegnamento della materia (discipline giuridiche - economiche) nelle scuole secondarie, classe di concorso A019, come da certificato allegato;
- è sempre stata inserita a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE) del personale docente della Provincia di Messina nella seguente classe di concorso: A019 – discipline giuridiche ed economiche, con punti 187;

4) Che, la deducente, ha diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/1992, articolo 3 comma 1 e 3 con connotazione di gravità, in quanto la propria figlia CALANNI RINDINA Maria Teresa, è affetta da “Sindrome plurimalformativa con micro oftalmia e macroflessa paralisi ostetrica arto superiore destro”, come da accertamento sanitario della Regione Sicilia. Prot.18616 del 11-10-2001;

5) Che la deducente ha partecipato alla "FASE C" della mobilità per l'a.s. 2016/2017 per la scuola secondaria di secondo grado con punteggio 25 e precedenza prevista ex art.33, comma 6 della legge 104/1992, per la Provincia di Messina, prevista dall'art.33, commi 5 e 7 legge 104/1992, prevista dall'art.13 del Contratto di mobilità punto V per



consentire la necessaria assistenza continuativa alla figlia minore, non ricoverata in Istituti e convivente con la madre, come da stato di famiglia allegato;

6) Che la "FASE C" della mobilità docenti 2016 prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti GAE (graduatoria ad esaurimento) in fase "B" e "C" della L.107/2015, obbligati per legge alla presentazione della domanda di mobilità nella quale possono esprimere l'ordine di preferenza territoriale dei 100 ambiti e delle 100 Province e richiamano le precedenza spettanti per legge, pena l'attribuzione di punteggio zero e trasferimento d'ufficio senza tenere conto della precedenza goduta;

7) Che la scrivente ha presentato domanda di mobilità territoriale, cui fa espresso richiamo, ordinando secondo preferenza i 100 ambiti territoriali scelti e le 100 Province **ed indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 16,** al fine di poter usufruire della precedenza di legge spettante ex art. 13, punto VII contratto mobilità;

8) Che la richiesta di mobilità è stata fatta con domanda del 26.05.2016, che si allega in copia;

9) Che in data 13.08.2016, a mezzo e-mail delle ore 3.32, la esponente ha ricevuto la comunicazione che, a seguito di *".. quanto elaborato dalle procedure del Sistema Informatico del Ministero"*.
È stato disposto il trasferimento della stessa per l'anno scolastico 2016/17 presso "EMILIA ROMAGNA Ambito



0006 – tipologia di posto: ----- classe di concorso:-

A019”;

10) Che, a seguito di tale comunicazione la Prof.ssa Carmela CORRAO ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell'O.M. n.241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D della scuola secondaria di secondo grado disposti per l'a. s. 2016/17, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1.09.2016, come da elenco dei trasferimenti, pubblicato con decreto del USP Ferrara MIUR., tra i quali è riportato il nominativo della scrivente e non è indicato il diritto alla precedenza spettante;

sulla illegittimità della O.M. 214/2016

11) Che, l'Ordinanza Ministeriale 241/2016 dell'8-4-2016 è illegittima e gravemente viziata da violazione di legge e dei Principi Costituzionali e la stessa è stata oggetto di plurime Ordinanze di “sospensione”, in quanto illegittima per i seguenti motivi:

Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento



della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016 che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di



posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

Come già anticipato la deducente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'ordinanza ministeriale n.241/2016 per i seguenti motivi.

L'Ordinanza Ministeriale dell'8 aprile 2016 numero 241/2016 impugnata, viola palesemente quanto disposto dalla legge 107/2015 ed applica criteri e modalità di assegnazione di posti-sede di insegnamento in spregio delle procedure previste dalla suddetta legge ed in violazione del principio di uguaglianza, parità, buon andamento della P.A., con eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità del provvedimento impugnato, anche in violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con l'ordinanza n.241/2016, il MIUR di fatto in maniera illegittima ha diviso il personale docente in categorie diverse sulla base delle graduatorie di provenienza e dell'anno di assunzione.

Sulla base di tale norma i docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015 possono proporre domanda di mobilità "Su scuola" e gli idonei del concorso del 2012 possono confermare (con la relativa procedura) la sede di titolarità nella Provincia in cui hanno avuto l'assegnazione



provvisoria, mentre, con evidente disparità, i docenti immessi in ruolo delle graduatorie ad esaurimento (GAE), delle cosiddette fasi “B” e “C”, “devono” accettare e subire la mobilità nazionale, il tutto in evidente violazione dell’art. 3 e dell’97 della Costituzione e della stessa Legge 107/2015, pena l’azzeramento del punteggio ed il trasferimento d’ufficio.

In particolare, tale O.M. viola l’art.1, comma 73, della L. 107/2015 che prevede espressamente che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti senza distinzione alcuna.

Tale provvedimento, gravemente discriminatorio ed illegittimo, nonché in violazione della Legge e dei principi costituzionali, richiama, integra e fa proprio il CCNI e le fasi e termini di mobilità, ivi indicate.

In particolare, l’articolo 6 del CCNI 2016/2017 prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppino nelle seguenti quattro fasi:

Fase A della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo Provinciali.

Tale fase prevede l’assegnazione definitiva con titolarità su scuola anche dei neoassunti nelle fasi zero ed A della L.107/2015.

Fase B della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra inter - Provinciali degli assunti entro il 2014 - 2015, e assegnazione della sede definitiva Provinciale dei docenti delle



graduatorie di merito del concorso del 2012, assunti in fase "B" e "C" della L. 107/2015.

Tale fase riguarda la titolarità su scuola solo nel primo ambito, in caso di trasferimento inter - Provinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo, e ciò avverrà anche per i passaggi di ruolo e cattedre inter - Provinciali.

La sede definitiva ai docenti neoassunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015, provenienti dalle graduatorie di merito 2012, verrà assegnata nella Provincia di assunzione - titolarità su ambito.

Fase C della mobilità docenti 2016: assegnazione della sede definitiva su ambito in tutto il territorio nazionale, con l'indicazione di 100 ambiti e 100 province, dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) assunti durante le fasi "B" e la fase "C" della L.107/2015.

Durante questa fase è prevista l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale solo per gli assunti dalle GAE in fase "B" e "C" della L.107/2015.

Fase D della mobilità docenti 2016: trasferimenti interProvinciali dei docenti assunti nella fase zero e A della L.107/2015 (sia da graduatoria ad esaurimento GAE che da graduatoria di merito GM) e docenti graduatorie di merito dell'anno 2012 assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015.

Questa fase disciplina il trasferimento interProvinciale in titolarità su ambito, in deroga alla vincolo triennale, dei docenti assunti in fase



zero e A della L.107/2015 da GM (graduatorie di merito) dell'anno 2012 e da GAE, e dei docenti assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015 dalle graduatorie di merito dell'anno 2012.

Tali procedure sono in evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 108 della Legge n.107/2015, che prevede che i docenti assunti entro l'anno 2014/2015, su domanda, partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli già assegnati in via provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015.

Gli assunti dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015, successivamente e sempre nell'anno scolastico 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali.

La fase "B" della mobilità, pertanto, è in evidente contrasto e deroga alle previsioni normative del comma 108 nella parte in cui prevede che gli assunti entro il 2014/2015 possono effettuare una mobilità in deroga alla titolarità scuola (e non su ambito).

È oltremodo ingiustificato che sia stata prevista tale deroga del vincolo triennale, in considerazione della concessione della titolarità su scuola.

Anche la fase "D" della mobilità è in deroga e contrasto con il comma 108 della legge 107/2015, in quanto consente ai docenti assunti durante la fase "zero" e "A", nonché a quelli assunti dalle graduatorie di merito del 2012 in fase "B" e "C", ed in violazione - deroga al



vincolo triennale, di chiedere ed ottenere il trasferimento inter - Provinciale in titolarità su ambito.

Tale previsione della O.M. n.241/2016 è in evidente violazione con la legge 107/2015 secondo la quale la mobilità straordinaria in deroga era prevista esclusivamente per gli assunti dalle GAE graduatorie ad esaurimento nelle fasi "B" e "C" e non anche per gli assunti dalle GM graduatorie di merito nelle fasi "B" e "C", o per gli assunti dalla fase zero ed "A".

Tali deroghe operate dalla O.M. 241/2016 sono illegittime perché viziate da violazioni di legge, irragionevolezza, eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi "B" e "C", ai sensi del comma 98 della legge 107/2015 ed avvantaggiano ingiustificatamente e privilegiano i soggetti provenienti dalle GM graduatorie di merito del 2012.

Tale richiamo - integrazione della O.M. 241/2016 con il CCNI sopra richiamato, inoltre, è in contrasto e non può superare la prescrizione del comma 196 della legge 107/2015 ed è pertanto illegittimo perché la suddetta nota recita che *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

È quindi evidente il vizio, la violazione di legge e l'eccesso di potere della ordinanza ministeriale impugnata che richiama e fa propria e



disciplina la materia anche sulla base di un CCNI che è in evidente ed aperto contrasto con la Legge 107/2015.

L'illegittimità ed i vizi dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, inoltre, sono stati già oggetto di varie impugnazioni in sede giurisdizionale davanti al Tar del Lazio e Tar Sicilia.

In particolare, nel ricorso n.06565/2016 Reg. Ric. del Tar del Lazio, del quale si fa espresso richiamo a tutti i relativi motivi, con ordinanza dell'1 luglio 2016 (che si allega in copia) il Giudice Amministrativo, nel ritenere l'esistenza del *fumus boni juris* (fattispecie del tutto analoga) e del *periculum in mora*, ha sospeso l'ordinanza impugnata con il presente atto e, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rinviato per la decisione e trattazione del merito all'udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

Decisione dello stesso tenore è stata adottata dal TAR Sicilia e da altri TAR.

Con tale *modus operandi* il Ministero ha posto in essere un evidente diversità di trattamento tra i docenti assunti prima del 2014 e quelli in data successiva, in quanto quelli assunti prima di tale data entreranno "a pettine" con scelta delle scuole e degli ambiti, mentre le ricorrenti andrebbero in coda a tutti gli altri, il tutto anche dopo quelli assunti in fase "B" e "C" ed a tutti i docenti dalla Graduatoria di merito dell'anno 2012, che avranno facoltà di scelta non solo privilegiata, ma addirittura su scuola, invece che su ambito, ed hanno anche la facoltà di non chiedere



trasferimento, mentre le ricorrenti, sono state costrette, pena trasferimento forzato senza punteggio, a richiedere mobilità su 100 ambiti e su 100 province.

Peraltro, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe di fatto irreversibile, in quanto con la precedenza data a tutti gli altri docenti, su tutti i posti disponibili, viene meno ogni possibilità di futuri avvicinamenti, a fronte di posti totalmente assegnati.

Ciò è il frutto di una ingiustificata penalizzazione dei diritti della ricorrente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dalla impugnata ordinanza e dal richiamato CCNI.

La O.M. censurata, inoltre, è in evidente contrasto ed ha un contenuto irragionevole rispetto alla ratio ed alle motivazioni della Legge 107/2015, che ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento creati appositamente, ma che così facendo vengono assorbiti con precedenza da soggetti con minori titoli, aventi minori precedenze e provenienti dalle G.M del 2012 e dalla GAE, anche con abilitazioni successive, e minore punteggio della ricorrente.

Tale O.M. 241/2016 viola il comma 108 dell'art.1 della L.107/2015 in quanto, sebbene la norma abbia dettato i criteri per un piano straordinario di mobilità territoriale per l'a. s. 2016/17, gli stessi sono stati violati e superati dalle procedure e dalle fasi dell'ordinanza contestata, addirittura in violazione e deroga delle ordinarie procedure di mobilità di cui all'art.399 D.L.297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), consentendo di



partecipare alla procedura di mobilità anche inter - Provinciale al di sotto del vincolo di permanenza di tre anni nella medesima Provincia, fissato dallo stesso art.399, comma 3.

Sulla base di ciò, i suddetti docenti concorrono (in maniera assurda) su tutti i posti disponibili, ivi compresi quelli assegnati provvisoriamente nell'ambito del piano straordinario delle assunzioni, previsto dalla L.107/2015, ivi comprese le assegnazioni provvisorie inter - Provinciali.

Tali procedure e fasi, di fatto, hanno creato un evidente discriminazione e disparità di trattamento nelle procedure di mobilità che sono viziate anche da una evidente irragionevolezza che si è concretizzata in una ingiusta disparità di trattamento e conseguente compromissione della posizione giuridica della ricorrente, che di fatto è stata costretta a dovere scegliere ed avanzare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale e che ha visto la propria situazione giuridica "superata" da soggetti muniti di minori titoli e preferenze e che hanno di fatto impedito alla ricorrente di beneficiare di un piano straordinario di assunzioni i cui posti sono stati assorbiti da altri.

Tali violazioni sono in evidente spregio dei principi dettati dagli artt.3 e 97 della Costituzione, per disparità di trattamento e violazione del principio del buon andamento della P.A.

Detta norma, come già detto, ha violato ed è in contrasto con lo spirito della L.107/2015, in quanto l'assunzione straordinaria su posti dell'organico di potenziamento, ovvero, per posti creati per risolvere



la situazione di precariato scolastico, attraverso l'introduzione di una irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni uguali, ha limitato la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art.399 D.L. 297/1994, sulla base di una diversificazione basata esclusivamente sull'assunzione precedente o successiva all'a. s. 2014/2015 e sulla “Categoria” di provenienza.

Tale discriminazione, inoltre, è illegittima in quanto si pone anche in palese violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001, che pone come elemento di discriminazione non la data dell'assunzione, bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito, rispetto ai docenti beneficiari del piano straordinario di assunzione.

Per assurdo, secondo tale interpretazione, la ricorrente è stata esclusa dalla possibilità di trasferirsi prima dei beneficiari della stessa procedura straordinaria, con un'evidente ulteriore elemento di arbitraria disparità all'interno di una categoria omogenea di assunti secondo lo stesso procedimento.

In buona sintesi, a buona parte dei soggetti dell'organico dell'autonomia viene preclusa la possibilità di concorrere, al pari degli altri, nella scelta dei posti creati con il piano straordinario di assunzioni!

In conclusione l'O.M. impugnata ha introdotto una grave, illegittima ed irrazionale modifica alle prescrizioni normative ed imperative, in quanto permette unicamente ai docenti assunti a tempo



indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, unitamente agli assunti da Graduatoria di Merito dell'anno 2012 in fase "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni della L.107/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti, tra cui la odierna ricorrente, nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale;

sulla selezione e sulle procedure di assegnazione e mancato riconoscimento della priorità di legge

12) Che, nonostante l'esistenza della precedenza richiamata ed indicata o, alla deducente non è stato riconosciuto il trasferimento / assegnazione sede definitiva, alla stessa spettante e tale ordinanza e le relative procedure di assegnazione sono illegittime e non possono essere applicate;

13) che, tale precedenza rappresenta un diritto della scrivente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa;

14) che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*;

15) che, la domanda di mobilità presentata in data 26.05.2016, a mezzo portale Istanze on line del MIUR, è stata convalidata



dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, e di ciò è stata data conferma a mezzo email del 15.07.2016, ore 01.57 pm;

16) Che la natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana;

17) che, la domanda convalidata dall'USP di Messina competente ha integralmente accettato, ai fini delle procedure di mobilità, quanto esposto e dichiarato nella domanda presentata in data 26.05.2016, compreso il diritto alla precedenza per l'assegnazione della sede nella Provincia di Messina, e la precedenza della L.104 /1992;

18) che, tali norme si pongono quali “*Lex Specialis*” rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai le fasi e/o le norme previste dalla O.M. L.241/2016 possono derogare ciò superando la legge 104/1992 e le altre norme anche contrattuali e della stessa legge 107/2015, che non abrogano (cosa che non potrebbero fare) le discipline generali delle precedenza e priorità stabilite dalla Legge 104/1992;

19) che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 18 della Legge del 3 Agosto 1999 n. 265 (art.13, comma 1,



punto V, contratto di mobilità) costituisce **grave violazione di legge** nonché una evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente, il quale all'articolo 13 comma 1, punto V, disciplina la precedenza del personale che assiste i figli gravemente disabili ai *sensi* della L.104/1992;

20) che le la Suprema Corte di Cassazione, nelle varie decisioni conformi e costanti ha statuito (Sentenza 12097/2010) il divieto di trasferimento del lavoratore beneficiario della L.104/1992 e la priorità assoluta delle preferenze delle assegnazioni del posto;

21) che, la sottoscritta, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art.13, ha inserito come prima Provincia ai fini del trasferimento, la Provincia di Messina, dove vive con la figlia disabile nell'unico nucleo familiare;

22) che, in particolare nella Provincia di Messina, come da decreto dell'USP Messina n.10856 del 13.8.2016, risultano assegnatari del posto sulla classe di concorso A019 (discipline giuridiche - economiche) nr. 38 (trentotto) docenti, di cui nr. 14 (quattordici) con punteggio inferiore e **privi di precedenza ovvero con precedenza non specificata:**

Bonasera Fabio (11/02/1971 – BNSFBA71B11F158A),

Abate Patrizia (16/09/1973 – BTAPRZ73P56A638S),

Bevacqua Daniele (7/04/1974 BVCDNL74Do7B666M),

Cosenza Daniela (20/12/1975 – CSNDNL75T6oF158T),

De Domenico Daniela (20/05/1976 – DDMDNL76E6oF158A),



Adamo Giuseppe (9/11/1972 – DMAGPP72S09G377D),
 Drago Patrizia (3/10/1972 – DRGPRZ72R43I199H),
 Fogliani Simone (16/06/1975 – FGLSMN75H16F158A),
 Famulari Patrizia (9/04/1976 – FMLPRZ76D49F158F),
 Geraci Livia Maria (21/03/1975 – GRCLMR75C61F206L),
 Laudani Salvatore (31/03/1974 – LDNSVT74C31C351N),
 Leo Domenica (4/10/1966 – LEODNC66R44F158L),
 Lembo Pierfrancesco (1/08/1971 LMBPFR71M01H224Q),
 Muscarello Salvino (24/04/1976 – MSCSVN76D24F205Q),
 Visco Antonella (21/01/1971 – VSCNNL71A61F158B),
 Catanzariti Anna (5/02/1958 – CTNNNA58B45G3735Y),
 Gittini Cinzia (6/07/1961 – GTTCNZ61L46L735W).

23) Che, in ogni caso, l'esame della precedenza imponeva che a seguito dell'esame della domanda di mobilità presentata dalla deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, **il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato (Sicilia Ambito 16)**, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI mobilità, come si evince dal seguente elenco:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Data nascita	Punteggio	Fase	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Codice CLC / Tipo Posto Sostegno
LSSDNL64C46C351V	ALESSANDRO	DANIELA	06/03/1964	12,00	C	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006	A019
SPNGNZ74D07A028J	SAPIENZA	IGNAZIO	07/04/1974	13,00	C	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006	A019
BLLMGS71R51C351B	BALLIRO'	MARIA GIUSI	11/10/1971	7,00	C	SIC0000008	SICILIA AMBITO 0008	A019
BSCNNN67M31E536R	BUSCEMI	ANTONINO	31/08/1967	12,00	C	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	A019
CLCFNC67T63B521J	CALCAGNO	FRANCESCA	23/12/1967	18,00	C	SIC0000012	SICILIA AMBITO 0012	A019
LLGDNL66L52G273U	ALLEGRA	DANIELA	12/07/1966	10,00	C	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	A019



CRSGPP67E66G348Q	CORSO	GIUSEPPA	26/05/1967	3.00	C	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	A019
TRGDNL64D22G273I	TURGHI	DANILO	22/04/1964	12.00	C	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	A019
MLTMRN70D50L219O	MALTESE	MARINA	10/04/1970	18.00	C	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	A019
MNGGTN71P12C286G	MANGIARACINA	GAETANO	12/09/1971	18.00	C	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027	A019

24) Che il non avere considerato la precedenza spettante per legge alla Prof.ssa Corrao Carmela non consente alla deducente di poter espletare l'assistenza alla propria figlia disabile grave; ciò in palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, a causa della notevole distanza dall'ambito assegnato (Emilia Romagna – Ambito 0006) con il Comune di Capo d'Orlando, posto in SICILIA Ambito 16;

sulle condizioni personali e familiari della ricorrente

25) Che la ricorrente, inoltre, è figlia della Signora Vitale Merlo Caterina, affetta da gravi patologie per le quali la stessa è stata riconosciuta invalida al 100% con indennità di accompagnamento ed è allettata e non autonoma, come da sentenza n.2196/2012 Sentenza lavoro del Tribunale di Patti;

26) Che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa, dalla figlia Calanni Rindina Maria Teresa (gravemente invalida titolare della L.104/92 con connotazione di gravità), dalla madre Vitale Merlo Caterina allettata con invalidità al 100% ed accompagnatore e dal marito Calanni Rindina Aurelio, così come da stato di famiglia che si allega;

27) che la deducente è affetta da patologie, con invalidità civile del 46% come da certificato dell'ASP Messina del 28-01-2011 e relazione del 02-11-2011, che si allega;



28) Che il trasferimento della ricorrente a Ferrara è causa di disgregazione - distruzione dell'intero nucleo familiare, con gravissimi evidenti ripercussioni negative, che impedisce l'assistenza sanitaria alla figlia disabile grave ;

29) Che il predetto articolo 13 non disciplina altro caso specifico e chiarisce che la precedenza nel trasferimento deve essere assegnata nel rispetto delle precedenze (che devono essere assegnate come per legge); e non possono essere subordinate alle assegnazione dei posti nelle fasi previste;

**sulla richiesta della sede di assegnazione e sulla domanda
di trasferimento**

30) Che, nel caso in questione la prima sede di assegnazione è stata Patti (ME) e l'assegnazione definitiva (Emilia Romagna ambito 0006) è stata fatta a seguito di assunzione in sede provvisoria nella stessa Provincia (Messina - Patti) e di richiesta di mobilità non volontaria ed obbligatoria per legge, che non può non tenere conto delle preferenze di legge;

31) Che nella domanda di assegnazione definitiva la ricorrente, come prima scelta ha inserito l'ambito territoriale del luogo dove vive con la propria famiglia (SICILIA AMBITO 16) ed ha dovuto, così come previsto e di fatto imposto, mettere in ordine di preferenza complessivamente una successione di 100 ambiti territoriali e 100 province, pena l'attribuzione di zero punti ed il trasferimento d'ufficio, con la mancata assegnazione della preferenza goduta;



32) Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita dalla precedente sede, seppur provvisoria, e la relativa domanda di mobilità, la cui presentazione è stata obbligatoria per legge, non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità;

sulla mancanza di trasparenza ed erroneità delle procedure

33) **Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione**, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;

34) Che, per quanto sopra, **risulta impossibile per la deducente confrontare e verificare la veridicità degli elenchi ed i punteggi dei docenti in tutti gli ambiti e province che sono stati riportati nelle domande di**



trasferimento, impedendo, di fatto il controllo certo delle procedure adottate;

35) **che, il MIUR non ha proceduto all'assegnazione di tutti i posti-cattedre disponibili nella Provincia di Messina,** e anche nelle altre province;

36) Che la deducente con atto del 19.08.2016 ha avanzato **Reclamo, anche in autotutela per l'annullamento del trasferimento in EMILIA ROMAGNA – Ambito 0006, l'applicazione della preferenza di legge, riconosciuta ed accettata dal MIUR a mezzo USP di Messina competente, e l'assegnazione del primo Ambito richiesto, SICILIA Ambito 16, come da copia reclamo allegato;**

37) Che la deducente in data 19 agosto 2016 ha formulato **Reclamo, anche IN AUTOTUTELA, per l'annullamento del trasferimento in Emilia Romagna, l'applicazione della preferenza di legge, riconosciuta ed accettata dal MIUR, a mezzo USP di Messina competente, e l'assegnazione del primo Ambito richiesto, SICILIA Ambito 16;**

38) **che, la ricorrente, non avendo ricevuto riscontro alle legittime istanze, in data 22 agosto 2016 ha avanzato istanza di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29.11.2007, richiamato dall'art. 17 del CCNI del 8.4.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C. dall'art. 31 della L. 4.11.2010 n.183 per erronea



assegnazione della sede di destinazione in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

39) che la ricorrente ha inoltrato anche "Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2016/17", indicando la priorità spettante in base all'art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del CCNI sulle utilizzazioni 2016/17, quale **“personale docente destinatario dell’art. 33 commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità”**, e le esigenze familiari alla stessa riconosciute per legge, ed indicando le preferenze nelle sedi scelte (con prima indicazione il Comune di Capo d’Orlando), secondo il seguente ordine:

	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1	MESSB66S6	Comune di CAPO D'ORLANDO
2	MESSF848X6	Comune di NASO
3	MESS032ZS8	Distretto 032
4	MESS031ZR6	Distretto 031
5	MESS033ZT7	Distretto 033
6	MESSB804S5	Comune di CARONIA
7	MESSI370A6	Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
8	MESS030ZQ7	Distretto 030
9	MESS038ZZ6	Distretto 038
10	MESSF206X5	Comune di MILAZZO
11	MESS037ZY9	Distretto 037
12	MESSF158X0	Comune di MESSINA
13	MESS036ZX5	Distretto 036
14	MESS035ZW8	Distretto 035
15	MESS000VQ8	Provincia di MESSINA

40) Che le procedure di assegnazione della sede definitiva e il trasferimento della ricorrente, dalla Provincia di Messina (Sicilia ambito 16) alla Provincia di Ferrara (Emilia Romagna ambito 0006)



con la conseguente mancata assegnazione della sede definitiva presso la Provincia di Messina (Sicilia ambito 16), **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

1) Violazione dell'articolo 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità, violazione dell'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Come precisato nella premessa in fatto, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo 13, comma 1, punto V del contratto di mobilità, che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla ricorrente, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo.

Peraltro, il diniego di tale precedenza, così come risulta dalla email del 13 Agosto 2016, con la quale è stato disposto il trasferimento nella Regione Emilia Romagna, non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge alla Prof.ssa Carmela Corrao.

Ciò è una evidente violazione del diritto della ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione.

Detto provvedimento di trasferimento è ancora più illegittimo in quanto, nonostante la deducente abbia indicato come prima preferenza "Sicilia Ambito 16", ove la stessa vive con la figlia disabile così come previsto dall'articolo 13 comma 1, punto V del contratto di mobilità,



Peraltro, la illegittimità della norma risiede anche nel fatto che la Prof.ssa Carmela Corrao, seppure assunta nell'ambito territoriale alla stessa spettante, è stata costretta a richiedere un trasferimento su base nazionale, che non è stato imposto agli altri concorrenti alla mobilità delle fasi precedenti, il tutto in aperta violazione del principio di parità e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dalla stessa Legge 107/2015.

Tali norme, pertanto, nonostante prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, con la sola esclusione dei movimenti comunali della cosiddetta fase A, non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione.

La prova della violazione di tali norme e procedure, inoltre è dimostrata (oltre che dalla mancata assegnazione di tutti posti disponibili) anche dal fatto che docenti assegnatari dello stesso posto sulla stessa classe di concorso (A019) con punteggio inferiore e privi di alcuna precedenza sono stati assunti nella Provincia di Messina, prima della ricorrente che ha il titolo di priorità e che due docenti con precedenza generica “precedenza prevista dal C.C.N.I.” sono state assegnatarie di cattedre nell’ambito 16 provincia di Messina (lo stesso indicato quale primo dalla ricorrente);

La priorità, per altro, deve operare sempre garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale che partecipano alle varie fasi della procedura di mobilità.



Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compresso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016 della quale si dirà in seguito e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.

Ed ancora, ammesso e non concesso che nell'Ambito SICILA Ambito 016 non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare gli ambiti più vicini nella stessa Provincia di Messina, ovvero nelle altre province più viciniori, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente, giammai trasferire la deducente a mille km di distanza dalle conviventi a cui deve prestare assistenza continuativa ed in una provincia che nella domanda della ricorrente è stata indicata quale 149^a scelta della deducente.

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime.

Nel caso in esame, inoltre, la domanda di trasferimento, nella quale viene scelta come prima sede la stessa sede ove attualmente si svolge il rapporto di lavoro dove vive la figlia disabile è evidentemente una domanda di “non trasferimento”, ed è stata presentata solo perché, contrariamente ad ogni logicità e giustizia, è stata imposta per legge ai docenti assunti in fase B e C da GAE, i quali sono stati costretti a inserire tutti gli ambiti nazionali e a presentare la domanda di trasferimento, pena l'attribuzione punteggio zero ed assegnazione,



senza diritto alla precedenza, di una sede scelta in coda a tutte le domande fatte dagli altri soggetti, e che, inoltre, si sono visti superati da tutti i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/15 ai quali è stato concesso un piano di mobilità straordinario e volontario.

In maniera del tutto illegittima, la ricorrente è stata trasferita e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge.

Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di "priorità", ivi comprese quelle delle precedenti fasi.

Come già esposto ad anticipato nella sola Provincia di Messina, la ricorrente ha individuato tutti i nominativi che hanno avuto assegnazioni senza priorità / preferenza di legge e con punteggio inferiore, e a questi nominativi devono essere aggiunti tutti soggetti che dalla Provincia di Messina fino all'Emilia Romagna, sulla base del criterio della vicinanza geografica, hanno avuto un'assegnazione violando il principio dell'applicazione della preferenza spettante alla ricorrente!

L'assurdità e l'illegittimità dell'operato del MIUR è talmente evidente che non richiede la necessità di ulteriori chiarimenti.

2) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché



in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016 che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate.

Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità



dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio.

L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto.

Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

Su tali aspetti, per brevità espositiva si fa riferimento e richiamo all'allegato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

3) Diritto della ricorrente a permanere ed essere assegnata nella Provincia di Messina e precisamente nell'ambito “Sicilia Ambito 16” dove la stessa è stata assunta con decorrenza giuridica 1 Settembre 2015, e dove vive la figlia disabile - illegittimità del trasferimento in Emilia Romagna (Emilia Romagna –Ferrara ambito 0006) - violazione dell'articolo 78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 19, comma 4, della legge 3 agosto 1999 n.265.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e



nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 016 alla stessa spettante.

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente il cui ha negato l'assegnazione definitiva presso l'ambito SICILIA Ambito 016, dove la stessa è stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 Settembre 2015.

Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, ovvero dell'inesistenza dell'obbligo di fare domanda di trasferimento, la Prof.ssa Carmela Corrao avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia Ambito 016, ovvero il luogo di prima assunzione, nel quale vive e risiede , come sede definitiva di immissione in ruolo.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione di ruolo presso la Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Ambito 0006, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di



fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Messina, dalla quale, di fatto, allo stato attuale la deducente è sostanzialmente esclusa.

Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti ed costringerebbero, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento per la ricorrente.

La ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui essa è stata costretta a causa del trasferimento in Emilia Romagna.

Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità.

Non è certamente pensabile che un lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Messina, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione.

Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore titolare della L.104/92 e delle priorità alla stessa spettante.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti



legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998);

Senza recesso da quanto sopra, è opportuno evidenziare che il MIUR sta operando in palese contraddittorietà.

E' evidente infatti che, oltre a non avere assegnato nelle quattro fasi tutti i posti disponibili, il MIUR sta addirittura creando, per la sola Regione Sicilia, circa 4600 nuovi posti di Sostegno disponibili, in aggiunta a quelli già esistenti per le assegnazioni provvisorie.

Tali nuovi posti di Sostegno, possono essere ricoperti anche da docenti privi della relativa specializzazione e provenienti da altre Classi di Concorso.

E' quindi chiaro che, se è disponibile un numero di posti di Sostegno, addirittura superiore all'intero corpo docente specializzato, la ricorrente, così come gli altri docenti con priorità, sin dalla prima assegnazione della sede definitiva e successivamente anche grazie ai posti disponibili in sede di assegnazione provvisoria, ha diritto ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva nel primo ambito scelto, ovvero SICILIA AMBITO 0016, ovvero in una scuola del Comune di Capo d'Orlando.

4) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità



della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto la assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità ed in molti casi non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto *fumus boni juris* del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse, anche relativamente alla sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 ed altro.

Sul periculum in mora

Secondo l'avvenuto trasferimento presso la sede definitiva di Ferrara (Emilia Romagna Ambito 0006), la ricorrente sin dal 1 settembre



2016 deve trasferirsi unitamente alla propria figlia minore, disabile in condizione di gravità, la quale non è in grado svolgere le normali attività quotidiane, in quanto ha necessità di essere assistita e guidata, non può curare da sola l'igiene personale, non può vestirsi da sola, ha necessità di essere aiutata per l'alimentazione, la minore, dovrà abbandonare il progetto riabilitativo costante a cui è sottoposta sin dalla nascita, predisposto ed autorizzato dall'ASP.

La figlia disabile ha necessità di continue cure mediche, in quanto sottoposta a numerosi interventi chirurgici, che contribuiscono ad aggravare la sfera dell'autonomia personale.

La ricorrente deve abbandonare gli affetti e la vita familiare, aggravata dalla presenza della madre in situazione di gravità e allettata, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata a Ferrara.

Inoltre, la deducente, di fatto non potrebbe in alcun modo assistere la figlia disabile in situazione di gravità.

La ricorrente sarebbe vittima di una vera e propria "deportazione", che la pone davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in meno di 15 giorni, non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento all'assistenza della figlia minore disabile grave:

- trasferirsi altrove ed abbandonare la figlia minore disabile grave, casa, marito e rinunciare all'assistenza della propria figlia, oppure
- restare a casa e rinunciare per sempre al diritto al lavoro ed alla



propria indipendenza economica, conseguita dopo oltre 18 anni di insegnamento in Provincia di Messina.

Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono la ricorrente a formulare riserva di avanzare istanza ex art 700 cpc o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte che sospenda, revochi ed annulli il trasferimento impugnato.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la Prof.ssa CORRAO Carmela, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettato ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

conclusioni

1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna – Ferrara, Emilia Romagna Ambito territoriale 0006, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede definitiva - assunzione presso la Provincia di Messina, Sicilia ambito 0016, nel Comune di Capo d'Orlando, nella sede e nella scuola richiesta dalla stessa o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero nello stesso ambito territoriale Sicilia ambito 0016, nel quale si trova il Comune di Patti nel quale la ricorrente è attualmente assunta presso il Liceo Vittorio Emanuele III, ordinando al Ministero



resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disponendo quant'altro per legge, ai fini della esecuzione delle domande di cui al presente ricorso, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di convivenza con la figlia minore disabile, ovvero Comune di Capo d'Orlando, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli e della specializzazione di cui la stessa è titolare;

3) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBAMSM70D28F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia accogliere i seguenti mezzi di prova:

a) Prova per testi sulle circostanze di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della premessa precedute dalla locuzione "vero o meno", escluse espressioni generiche, valutative e non ammissibili, con i seguenti signori:



- Sig. Giuseppe Mancuso, nato a Patti (ME) il 25.09.1971, residente in Motagnareale - C.da Valanche n°34;
- Sig.ra Silvia Siliana Masramon, nata a Cordoba il 29.04.1969, residente in Via Consolare Anticha n°41 di Capo D'Orlando (ME);
- Sig.ra Antonella Foti, nata a Tortorici (ME) il 17.10.1976, residente in C.da Branca n°102 di Capo D'Orlando (ME).

b) DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di:

- 1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e delle eventuale documentazione da acquisire presso il Miur e presso gli uffici competenti, nonchè sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della ricorrente sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;
- 2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, il provvedimento di trasferimento della ricorrente è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in proreessione e se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;



3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- o) ricorso ex art. 414 cpc;
- 1) procura;
- 2) domanda di mobilità del 26.5.2016;
- 3) convalida domanda di mobilità;
- 4) lettera di notifica convalida domanda mobilità;
- 5) lettera di notifica assegnazione e trasferimento del 13 agosto 2016;
- 6) copia contratto del 27.11.2015;
- 7) assegnazione L 104 92 a Calanni Rindina Maria Teresa;
- 8) sentenza n 2196/2012 RS legge 104 a Vitale Merlo;
- 9) certificato invalidità Corrao Carmela;
- 10) certificato stato famiglia;
- 11) certificato frequenza riabilitazione;
- 12) attestato abilitazione Corrao Carmela;
- 13) autocertificazione stato servizio e superamento anno di prova;
- 14) copia carta identità Corrao Carmela;
- 15) bollettino trasferimenti USP Ferrara;
- 16) copia reclamo del 19.8.2016;
- 17) copia istanza conciliazione del 22.8.2016;



- 18) copia CCNL scuola del 29.11.2007;
- 19) copia CCNI dell'8.4.2016;
- 20) copia bollettini, graduatoria USP Trapani;
- 21) copia bollettini, graduatoria USP Enna;
- 22) copia bollettini, graduatoria USP Palermo;
- 23) copia bollettini, graduatoria Catania;
- 24) Elenco alfabetico Bollettino Trasferimenti Scuola II grado pubblicato da <http://www.professionistiscuola.it/>;
- 25) domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado a.s. 2016/17;
- 26) CCNI per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016/17;

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Sant'Agata di Militello, 24 Agosto 2016.

Prof.ssa Carmela Corrao

Avv. Massimiliano Fabio

